

**Marcello Fiore**

**Rosa Caterina Cirillo**

**Lino Enrico Stoppani**

# **DOPO L'ARTICOLO 62**

## **Le regole sui pagamenti dei fornitori**

(edizione aggiornata al Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192  
di recepimento della Direttiva 2011/7/UE)

**III EDIZIONE**

**Guida Pratica**



## INDICE

INTRODUZIONE.....	5
DISCIPLINA ART. 62.....	6
1. I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare.....	6
2. Le pratiche commerciali sleali .....	6
3. I termini di pagamento (disciplina dal 24/10/2012 al 31/12/2012).....	7
SANZIONI .....	7
DISCIPLINA D.LGS. n. 192/2012 (dal 1/1/2013).....	8
1. I termini di pagamento .....	8
2. Interessi .....	9
3. Entrata in vigore .....	9
INTERPRETAZIONE DELLE NORME.....	9
1. Note Mise e Mipaaf .....	9
2. Parere del Prof. Baldassarre .....	10
3. Conclusioni .....	10
INDICAZIONI PRATICHE.....	11
SCHEDA DI SINTESI .....	12
ALLEGATI.....	13
Allegato n. 1 – Testo articolo 62.....	15
Allegato n. 2 – Principi di buone prassi .....	18
Allegato n. 3 – D.lgs. n. 192/2012.....	23
Allegato n. 4 – Direttiva 2011/7/UE .....	27
Allegato n. 5 – Nota MISE 26/03/2013.....	38
Allegato n. 6 – Nota MIPAAF 02/04/2013 .....	41
Allegato n. 7 – Parere Prof. Baldassarre.....	44
Allegato n. 8 – Contratto tipo.....	50



## INTRODUZIONE

Con il decreto liberalizzazioni 2012 è stato introdotto il famigerato articolo 62 che imponeva di pagare a 30/60 giorni i prodotti alimentari e di avere un contratto di acquisto per ogni fornitore e ciò allo scopo di tutelare produttori ed agricoltori dallo strapotere delle centrali di acquisto di ipermercati e supermercati.

La norma, però, si applicava a tutti gli acquisti di alimenti da chiunque effettuati e, quindi, investiva centinaia di migliaia di imprese di tutte le dimensioni, ma prevalentemente micro, del settore della somministrazione di alimenti e bevande che dovevano pagare a 30 giorni i fornitori di alimenti freschi ed a 60 quelli di alimenti non deperibili, pena una sanzione da 500 a mezzo milione di euro.

Tutto ciò ha messo in ginocchio un settore in forte difficoltà causando rilevanti problemi tanto ai ristoranti di fascia alta, che alle mense, che ai locali marginali, che agli stessi produttori destinati a perdere fasce di clientela che non potevano più permettersi di avere delle scorte, ma dovevano esasperare la rotazione del magazzino vista sia la difficoltà di accesso al credito che il divieto di contrattare diversi termini di pagamento.

FIPE, con la assistenza del Prof. Antonio Baldassarre, ha provveduto sia a denunciare il Governo italiano alla Comunità affinché questa apra una procedura di infrazione, sia a porre in essere le azioni per provocare una pronuncia della Corte Costituzionale.

Dal 1° gennaio 2013, inoltre, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 192/2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che ha mutato radicalmente lo scenario normativo di riferimento che sarà oggetto di illustrazione nella presente pubblicazione.

## DISCIPLINA ART. 62

L'articolo 62 del D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 (allegato n. 1) disciplina tre materie:

1. I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare;
2. Le pratiche commerciali sleali;
3. I termini di pagamento.

### 1. I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare

I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

L'Antitrust può comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a 20.000, in funzione del valore dei beni oggetto di cessione.

E' possibile ricorrere davanti al giudice per l'inibitoria e/o risarcimento del danno.

**Con l'articolo 36 bis del D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012, la forma scritta non è più prevista a pena di nullità e, di conseguenza, tale nullità non può più essere rilevata d'ufficio dal giudice.**

### 2. Le pratiche commerciali sleali

Nelle relazioni commerciali tra operatori della filiera agroalimentare è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle stesse alla esecuzione da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto;
- d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Rientrano inoltre nella definizione di "condotta commerciale sleale" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level

Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011 (allegato n. 2).

L'Antitrust può comminare un sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 fino a 3.000, in funzione del beneficio ricevuto.

E' possibile ricorrere davanti al giudice per l'inibitoria e/o il risarcimento del danno.

### **3. I termini di pagamento (disciplina dal 24/10/2012 al 31/12/2012)**

Il pagamento del corrispettivo per i contratti di cessione nella filiera agroalimentare **deve** essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni e di 60 per tutte le altre merci.

Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
  - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure
  - aW superiore a 0,91oppure
  - pH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.

Tutti i prodotti agricoli ed alimentari non compresi nell'elenco sopra descritto sono soggetti al termine di pagamento di 60 giorni.

I termini decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, il saggio degli interessi è maggiorato di 2 punti percentuali ed è **inderogabile**.

Il mancato rispetto dei termini, da parte del debitore, è punito dall'Antitrust con sanzioni pecuniarie da 500 a 500.000 Euro, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

## **SANZIONI**

Le sanzioni previste per la violazione delle norme citate devono essere comminate dall'Antitrust, che può agire d'ufficio o su segnalazione di qualunque interessato (anche associazioni di categoria) e può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.

Inoltre, sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei

consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

## **DISCIPLINA D.LGS. n. 192/2012 (dal 1/1/2013)**

Poco dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 62 (24 ottobre 2012), è stato emanato il D.Lgs. n. 192/2012 (allegato n. 3), di recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento (allegato n. 4), che prevede ulteriori termini di pagamento, ma soprattutto la possibilità per le parti di stabilire termini differenti.

La nuova disciplina si applica a tutte le transazioni commerciali.

### **1. I termini di pagamento**

L'articolo 2 comma 2 del D.Lgs. citato stabilisce i seguenti termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Inoltre, al successivo comma 3 viene stabilito che:

1. nelle transazioni commerciali tra imprese, le parti possono pattuire un termine di pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2 (30 giorni);
2. i termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente;
3. la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Pertanto, a ben vedere, la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 192/2012 nel caso dei prodotti agricoli e alimentari non deteriorabili risulta addirittura più vantaggiosa per il creditore



rispetto a quella dell'art. 62, che prescrive un termine di pagamento di 60 giorni, mentre, come appena illustrato il D.Lgs. n. 192/2012 stabilisce un termine generale inferiore di 30 giorni.

## **2. Interessi**

L'art. 5 del D.Lgs. n. 192/2012 stabilisce che gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.

Tale misura è determinata dal tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 8 punti percentuali.

È prevista però la possibilità per le parti di concordare un tasso di interesse diverso, fermo restando che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora è considerata ex lege gravemente iniqua, quindi nulla.

## **3. Entrata in vigore**

Le disposizioni del D.Lgs. n. 192/2012 si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 3).

Per le conseguenze sui rapporti già in essere vedi il paragrafo "Indicazioni pratiche".

## **INTERPRETAZIONE DELLE NORME**

Per quanto riguarda i termini di pagamento delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, sono nate alcune problematiche interpretative relative al superamento o meno dell'art. 62, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2012.

### **1. Note Mise e Mipaaf**

Tali incertezze sono state ulteriormente alimentate da due pareri diametralmente opposti espressi recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Infatti, il MISE (allegato n. 5) sostiene che la disciplina dell'art. 62 può ritenersi "tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui all'art. 62 dovrebbe, in ogni caso, essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo".

Il MIPAAF, invece, con una propria nota (allegato n. 6) ha indirettamente risposto al MISE, prendendo una posizione uguale e contraria allo stesso, sostenendo che l'art.62 sarebbe ancora in vigore perché norma speciale rispetto alla disciplina di derivazione europea, la quale in ogni caso lascia spazio per deroghe da parte degli Stati membri, rendendo quindi legittima la normativa italiana dettata per i pagamenti delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari.

Tralasciando i commenti in merito alla situazione paradossale creata da questa diatriba tra amministrazioni, la conseguenza è che di fatto continua a mancare certezza per gli operatori del settore.

## **2. Parere del Prof. Baldassarre**

La Fipe ha deciso quindi di sottoporre la questione al Prof. Avv. Antonio Baldassarre, già investito della Denuncia alla Commissione Europea relativa all'art. 62, per avere un Suo autorevole parere in proposito (allegato n. 7).

Il Prof. Baldassarre ha chiarito inequivocabilmente come sia avvenuto il superamento dell'articolo 62, a seguito del D.Lgs. n. 192/2012, sulla base dei principi generali dell'ordinamento e del diritto europeo, essendo palesemente in contrasto testuale e logico con le norme comunitarie e, pertanto, non applicabile in concreto ai rapporti che ne sono oggetto, nonché costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 10 e 117, comma 1, della Costituzione.

Inoltre, la mancata previsione della possibilità di una deroga ai termini di pagamento risulta in aperto conflitto anche con un principio supremo del Trattato istitutivo dell'Unione Europea – la libertà contrattuale quale espressione giuridica della libertà di concorrenza – e con la Costituzione italiana (art. 41).

## **3. Conclusioni**

Pertanto, anche rimanendo in attesa della conclusione del citato procedimento di denuncia alla Commissione Europea, si può già affermare che l'art. 62, per la parte che riguarda i termini di pagamento, risulta non più applicabile ai rapporti concreti che disciplina, poiché in contrasto con la normativa europea.

## INDICAZIONI PRATICHE

Alla luce delle interpretazioni illustrate, la Fipe, preso atto dell'indiscutibile superamento dell'art. 62, ha predisposto una bozza di contratto tipo per i prodotti agricoli e alimentari sulla base del D.Lgs. n. 192/2012 (allegato n. 8), prevedendo quindi la possibilità per le parti di pattuire il termine di pagamento, nonostante si tratti di prodotti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 62.

**N.B. Anche se si ritengono non più applicabili i termini di pagamento imposti dall'art. 62, rimane la necessità di predisporre un contratto scritto, sia perché il primo comma dell'articolo in questione risulta attualmente in vigore, sia perché, come si è visto, l'art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 192/2012 richiede espressamente che la clausola che deroga al termine generale di 30 giorni sia pattuita espressamente e provata con la forma scritta.**

Per quanto riguarda i rapporti con i fornitori di prodotti agricoli ed alimentari già regolati da un contratto sulla base dell'art. 62, si consiglia di predisporre un nuovo contratto, seguendo le indicazioni qui fornite per far valere la nuova normativa, dato che il D.Lgs. n. 192/2012 si applica alle transazioni commerciali concluse dopo il 1° gennaio 2013 e non va a toccare quindi i rapporti pregressi, soprattutto se già regolati in forma scritta.

Per questi ultimi, quindi, fintanto che non sarà predisposto un nuovo contratto, continuerà ad applicarsi quanto stabilito in quello attualmente applicabile.

Infine, giova precisare che la Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D.Lgs. n. 192/2012 di recepimento riguardano esclusivamente la materia dei termini di pagamento e che, pertanto, il comma 2 dell'art. 62, che disciplina le pratiche commerciali sleali, è attualmente in vigore e pienamente applicabile.

## SCHEDA DI SINTESI

<b>Art. 62</b>	<b>D.Lgs. n. 192/2012</b>
<b>(DAL 24/10/2012 AL 31/12/2012)</b>	<b>(DAL 01/01/2013)</b>
<p><b>TERMINI DI PAGAMENTO PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ALIMENTI DETERIORABILI:</b> 30 GG DECORRENTI DALL'ULTIMO GIORNO DEL MESE DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA;</li> <li>• <b>ALIMENTI NON DETERIORABILI:</b> 60 GG DECORRENTI DALL'ULTIMO GIORNO DEL MESE DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA.</li> </ul>	<p><b>TERMINI DI PAGAMENTO PER TUTTE LE TRANSAZIONI COMMERCIALI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30 GG RICEVIMENTO FATTURA;</li> <li>2. 30 GG RICEVIMENTO MERCE O PRESTAZIONE SERVIZIO QUANDO NON CERTA DATA RICEVIMENTO FATTURA;</li> <li>3. 30 GG RICEVIMENTO MERCE O PRESTAZIONE SERVIZIO QUANDO LA FATTURA E' STATA RICEVUTA PRIMA DELLA CONSEGNA MERCI.</li> </ol> <p><b>LE PARTI POSSONO PATTUIRE TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI A 30 GIORNI. TERMINI SUPERIORI A 60 GIORNI DEVONO ESSERE PATTUITI ESPRESSAMENTE. LA CLAUSOLA DEVE ESSERE PROVATA PER ISCRITTO.</b></p>
<p><b>SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO:</b></p> <p>Sanzione pecuniaria da 500 a 500.000 euro</p>	<p><b>SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO:</b></p> <p>=====</p>
<p><b>INTERESSI DI MORA INDEROGABILI</b></p>	<p><b>INTERESSI DI MORA IN MISURA DEROGABILE</b></p> <p>ma è considerata ex lege gravemente iniqua - quindi nulla - la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora</p>
<p><b>MISURA INTERESSI:</b></p> <p>Interessi ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002 (saggio interesse BCE più 7 punti percentuale) maggiorati di 2 punti percentuale</p>	<p><b>MISURA INTERESSI:</b></p> <p>Interessi legali di mora = saggio interesse BCE più 8 punti percentuale</p>

## **ALLEGATI**



## Allegato n. 1 – Testo articolo 62

**Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”**

### Art. 62

#### *Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari*

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano ~~[a pena di nullità]~~ la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. ~~[La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice<sup>1</sup>].~~

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

---

<sup>1</sup> Comma modificato dall'articolo 36-bis, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

c) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico



delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669 -bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

11 -bis . Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.

## Allegato n. 2 – Principi di buone prassi

### Rapporti verticali nella filiera alimentare: Principi di buone prassi

Proposti dai seguenti membri della piattaforma B2B

AIM  
CEJA  
CELCAA  
CLITRAVI  
Copa Cogeca  
ERRT  
EuroCommerce  
Euro Coop  
FoodDrinkEurope  
UEAPME  
UGAL

Per assicurare la conformità con le legislazioni sulla concorrenza rilevanti, questo documento non dovrà essere discusso o usato in altra maniera nelle comunicazioni delle associazioni per coordinare direttamente o indirettamente le strategie commerciali.

## Introduzione<sup>2</sup>

Le istituzioni europee e più Stati membri hanno sollevato l'esistenza di problemi associati alla filiera alimentare e hanno stabilito di trovare delle soluzioni a questi problemi<sup>3</sup>.

In base ad una richiesta fatta il 10 marzo dalla Commissione europea nell'ambito della Piattaforma B2B del Forum di Alto Livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, è stato creato un tavolo di un dialogo multilaterale tra i soggetti interessati per discutere delle pratiche eque/sleali lungo la filiera. Questo tavolo ha l'obiettivo di contribuire ai lavori del Forum di Alto Livello sulla base del mandato che gli ha attribuito la Piattaforma B2B. Lo scopo della discussione è di identificare una soluzione all'asimmetria e al possibile abuso del potere contrattuale da parte di alcuni attori della filiera alimentare.

Il risultato del dialogo multilaterale è allegato sotto forma di una serie di principi di buone prassi ed una lista di esempi di prassi corrette e sleali nei rapporti verticali. Si dimostra: i) un riconoscimento che le pratiche commerciali sleali possono essere trovate lungo tutta la filiera alimentare e ii) la volontà degli stakeholder di affrontare quelle pratiche in maniera consensuale ed efficace. I membri del dialogo multilaterale ritengono che questi principi di buone prassi garantiscano un quadro per il commercio che assicuri competitività, fiducia e continuità, tutti elementi necessari per lo sviluppo delle imprese, per l'innovazione e per sostenere i tre pilastri della sostenibilità (economica, sociale e ambientale). Infine questi andranno a beneficio dei consumatori e, più in generale, della società.

Questo approccio è complementare allo sviluppo delle buone pratiche ECR volte ad ottimizzare l'intera catena del valore per venire meglio incontro alle esigenze dei consumatori, in maniera più veloce e a costi più bassi.

I principi e gli esempi che seguono tengono in considerazione il ruolo importante che le PMI giocano nella filiera alimentare. Il rispetto dei principi di buone prassi di seguito elencati promuoverebbe esempi di pratiche corrette e scoraggerebbe l'esercizio di quelle sleali, alcune delle quali sono elencate nel documento.

---

<sup>2</sup> BEUC, l'associazione europea dei consumatori, ha seguito i lavori del dialogo multilaterale come osservatore. BEUC valuta i principi generali e specifici di buone prassi come validi e riflettenti delle buone prassi applicabili nell'ambito commerciale e civile. BEUC rimane tuttavia preoccupato sull'applicazione effettiva di queste buone prassi a livello nazionale.

<sup>3</sup> Problemi identificati nei seguenti documenti: le Raccomandazioni finali del Gruppo di alto livello (HLG.006), la Comunicazione su un miglior funzionamento della filiera alimentare in Europa (COM(2009) 591), la relazione di monitoraggio del mercato della distribuzione (2009/2237(INI)), l'Atto per il Mercato Unico (COM(2011)206/4), la relazione Corazza-Bildt (2010/2109(INI)) e le diverse iniziative pubbliche e private tra cui quelle di Regno Unito, Francia, Spagna, Romania, Ungheria ed Irlanda.

## Principi di buone prassi

Le parti si impegnano ad agire in conformità con le legislazioni applicabili, tra cui quella sulla concorrenza.

### Principi generali

A. CONSUMATORI: le parti devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei consumatori e la sostenibilità generale delle filiera alimentare nelle relazioni B2B. Le parti devono assicurare una massima efficienza e ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare.

B. LIBERTÀ DI CONTRATTO: le parti sono entità economiche indipendenti, che rispettano i diritti degli altri di definire le proprie strategie e politiche di gestione, inclusa la libertà di determinare indipendentemente se impegnarsi o meno in un accordo.

C. RAPPORTI EQUI: le parti devono relazionare nei confronti delle altre parti in maniera responsabile, in buona fede e con diligenza professionale.

### Principi specifici

1. ACCORDI SCRITTI: gli accordi devono essere in forma scritta, salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambe le parti, e devono essere chiari e trasparenti e includere il maggior numero possibile di elementi rilevanti e prevedibili, inclusi i diritti e le procedure di fine rapporto.

2. PREVEDIBILITÀ: modifiche unilaterali ai termini contrattuali non devono essere fatte a meno che le circostanze e le condizioni per queste non siano già state stabilite precedentemente. Gli accordi devono delineare il processo attraverso il quale ognuna delle parti possa discutere con l'altra le modifiche necessarie per l'implementazione dell'accordo o per risolvere circostanze imprevedibili, entrambi situazioni che devono essere contemplate nell'accordo stesso.

3. CONFORMITÀ: gli accordi devono essere rispettati.

4. INFORMAZIONE: qualora ci fosse uno scambio di informazioni, questo deve avvenire in conformità con la legislazione sulla concorrenza e le altre legislazioni applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti.

5. CONFIDENZIALITÀ: la confidenzialità delle informazioni deve essere rispettata a meno che le informazioni non siano già pubbliche o indipendentemente e legittimamente note alla parte che riceve l'informazione. Le informazioni devono essere usate dal destinatario solo per scopi legittimi per i quali sono state comunicate.

6. RESPONSABILITÀ SUI RISCHI: tutte le parti nella filiera devono prendersi i propri rischi imprenditoriali.

7. RICHIESTA GIUSTIFICABILE: una parte non può esercitare minacce per ottenere un vantaggio ingiustificato o per trasferire un costo ingiustificato.

Pratica	Esempi di pratiche sleali	Esempi di pratiche corrette
<b>Accordi scritti / non scritti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rifiutare o evitare di mettere alcuni termini per iscritto rende più difficile stabilire l'intento delle parti e identificare i loro diritti ed obblighi secondo il contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le parti assicurano che l'accordo sia in forma scritta salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambe le parti. L'accordo contiene circostanze precise e norme dettagliate in base alle quali le parti possono modificare i termini dell'accordo in maniera consapevole e puntuale, incluso il processo per determinare necessari risarcimenti per eventuali costi per entrambe le parti.</li> <li>Le disposizioni del contratto scritto sono chiare e trasparenti.</li> <li>Quando i contratti non sono scritti, una delle parti manda una conferma scritta in seguito.</li> </ul>
<b>Termini e condizioni generali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imporre termini e condizioni generali che contengano clausole sleali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usare termini e condizioni generali che facilitino l'attività commerciale e che contengano clausole giuste.</li> </ul>
<b>Fine rapporto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porre fine unilateralmente alla relazione commerciale senza preavviso, o con un preavviso troppo breve e senza una ragione obiettivamente giustificabile, ad esempio se gli obiettivi di vendita unilaterali non sono stati raggiunti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porre fine unilateralmente ad un rapporto commerciale rispettando l'accordo e il processo stabilito in conformità con la legislazione applicabile.</li> </ul>
<b>Sanzioni contrattuali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanzioni contrattuali sono applicate in maniera non trasparente e non proporzionate ai danni subiti.</li> <li>Sanzioni sono imposte senza giustificazioni previste nell'accordo o nella legislazione applicabile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se una parte non riesce ad adempiere ai propri obblighi, le sanzioni contrattuali sono applicate in maniera trasparente, nel rispetto dell'accordo ed in maniera proporzionale al danno subito.</li> <li>Le sanzioni contrattuali sono determinate in anticipo, sono proporzionate per entrambe le parti e sono applicate per compensare i danni subiti.</li> </ul>
<b>Azioni unilaterali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiamenti non contrattuali unilaterali e retroattivi nel costo o prezzo di prodotti o servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un contratto contiene le circostanze legittime e le condizioni in base alle quali un'azione unilaterale possa essere permessa.</li> </ul>
<b>Informazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nascondere informazioni essenziali rilevanti per l'altra parte nei negoziati contrattuali e che l'altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere.</li> <li>Una parte usa o condivide con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall'altra parte senza l'autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornire informazioni rilevanti essenziali per l'altra parte nei negoziati contrattuali e assicurare che le informazioni non vengano usate impropriamente.</li> </ul>
<b>Ripartizione del rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasferimento di un rischio ingiustificato o sproporzionato all'altra parte, ad esempio imponendo una garanzia di margine attraverso un pagamento in cambio di nessuna prestazione.</li> <li>Imporre una richiesta di finanziamento delle attività commerciali proprie ad una parte.</li> <li>Imporre una richiesta di finanziamento di una promozione.</li> <li>Impedire all'altra parte di fare delle dichiarazioni legittime di marketing o promozionali sui suoi prodotti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I diversi operatori corrono rischi specifici nelle diverse fasi della filiera collegati alle potenziali ricompense per avere un'attività in quel settore. Tutti gli operatori si prendono la responsabilità per i propri rischi e non cercano di trasferire i rischi ad altre parti.</li> <li>Trasferimento di rischi che viene negoziato e deciso dalle parti per ottenere una situazione di soddisfazione reciproca.</li> <li>Le parti concordano termini e condizioni corrispondenti al contributo di ciascuna di esse nei confronti di attività commerciali realizzate individualmente e delle attività promozionali.</li> </ul>

<p><b>Compenso per l'inclusione nel listino</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imporre compensi per l'inserimento nel listino che sono non proporzionali al rischio di commercializzare un nuovo prodotto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I compensi per l'inserimento nel listino - quando utilizzati per mitigare il rischio preso nel commercializzare un nuovo prodotto – sono concordati tra le parti e proporzionali al rischio preso.</li> </ul>
<p><b>Interruzione del rapporto commerciale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minacciare l'interruzione del rapporto di lavoro o la fine di quest'ultimo per ottenere un vantaggio senza giustificazione oggettiva, ad esempio punendo una parte per esercitare i propri diritti.</li> <li>• Chiedere il pagamento di servizi non resi o prodotti non consegnati o il pagamento che chiaramente non corrisponde al valore/costo del servizio reso.</li> </ul>	
<p><b>Vendite condizionate</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imporre ad una parte l'acquisto o la fornitura di una serie di prodotti o servizi collegati ad un'altra serie di prodotti o servizi - sia da una delle due parti o da una parte terza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le parti stabiliscono di vincolarsi a prodotti o servizi che aumentano l'efficienza generale e10 la sostenibilità della filiera e portano benefici sia alle parti che ai consumatori.</li> </ul>
<p><b>Consegna e ricezione delle merci</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrompere deliberatamente il programma di consegna o di ricezione per ottenere un vantaggio ingiustificato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le forniture che arrivano all'ora stabilita permettono ai fornitori di pianificare in tempo i processi di produzione e gli orari di consegna, e permettono all'acquirente di pianificare la ricezione, l'immagazzinamento e l'esposizione delle merci consegnate.</li> <li>• Se una parte ha bisogno di consegnare o di ricevere in anticipo/ritardo/in maniera parziale, avvisa in tempo l'altra parte e sempre in conformità con l'accordo scritto.</li> </ul>

**DECRETO LEGISLATIVO - 09/11/2012 , n. 192 - Gazzetta Uff. 15/11/2012 , n.267**

**TESTO VIGENTE**

**EPIGRAFE**

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012 n.192 (in Gazz. Uff., 15 novembre 2012, n. 267). - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare CNR 29 novembre 2012 n. 36/2012.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l'articolo 10;

Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**Art.1**

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Ambito di applicazione).

- 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;

b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Definizioni).

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorché svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;

e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;

c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Decorrenza degli interessi moratori).

- 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.



6. Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformita' della merce o dei servizi al contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché cio' non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»;

e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Saggio degli interessi).

- 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»;

f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Risarcimento delle spese di recupero).

- 1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;

g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Nullita').

- 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»;

h) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.».

Art.2

Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali».

Art.3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 16 febbraio 2011**

**relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione di tali disposizioni.

(2) Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge.

(3) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.

(4) Il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento è già agevolato dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e dal regolamento

(CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è tuttavia necessario stabilire disposizioni aggiuntive.

(5) Le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.

(6) Nella comunicazione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un “Small Business Act” per l'Europa)», la Commissione ha sottolineato la necessità di agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e di creare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali. È utile osservare che alle pubbliche amministrazioni spetta una particolare responsabilità al riguardo. I criteri per la definizione di PMI sono contenuti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

(7) Una delle azioni prioritarie della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» prevede la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell'imprenditorialità, in particolare assicurando, in linea di principio, il pagamento entro un mese delle fatture relative a forniture e servizi, comprese quelle alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità.

(8) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

(9) La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, dato che alle amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori.

(10) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

(11) La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile.

(12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e

prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua.

(13) Di conseguenza, si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario. Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore.

(14) Per motivi di coerenza della legislazione dell'Unione, ai fini della presente direttiva si dovrebbe applicare la definizione di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

(15) Gli interessi legali di mora per ritardato pagamento dovrebbero essere calcolati come interessi semplici su base giornaliera secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

(16) La presente direttiva non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora. In caso di ritardo di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire al creditore di applicare interessi di mora senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare.

(17) Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali.

(18) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

(19) Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

(20) Oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, in

particolare, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un'agenzia di recupero crediti.

(21) La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di prevedere importi forfettari per il risarcimento di spese di recupero più elevati, e quindi più favorevoli al creditore, o di aumentare tali importi, tra l'altro al fine di adeguarsi all'inflazione.

(22) La presente direttiva non dovrebbe impedire pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia, ogni rata o pagamento dovrebbe essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui alla presente direttiva.

(23) Di regola, le pubbliche amministrazioni godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese. Molte pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto alle imprese. Allo stesso tempo, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili. Lunghi periodi di pagamento e ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e servizi determinano costi ingiustificati per le imprese. Di conseguenza per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni di calendario.

(24) Tuttavia, occorre tener conto della situazione specifica delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato come impresa pubblica. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario.

(25) Per quanto riguarda i ritardi di pagamento, particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea, dell'aumento delle aspettative e dei progressi della medicina. Per tutti i sistemi si pone il problema di stabilire priorità nell'assistenza sanitaria in modo tale da bilanciare le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché i pagamenti nel settore dell'assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento.

(26) Al fine di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nelle transazioni commerciali la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica non superi, di norma, trenta giorni di calendario. Tuttavia, dovrebbe essere previsto che una procedura di verifica possa superare trenta giorni di calendario, ad esempio nel caso di contratti particolarmente complessi, se espressamente previsto nel contratto e nella documentazione di gara e se ciò non risulti gravemente iniquo per il creditore.

(27) Le istituzioni dell'Unione si trovano in una situazione analoga a quella delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri per quanto riguarda le loro relazioni di finanziamento e commerciali. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, specifica che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti delle spese da parte delle istituzioni dell'Unione devono essere eseguiti entro il termine fissato

nelle modalità d'esecuzione. Tali modalità d'esecuzione sono attualmente definite nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e precisano le circostanze nelle quali i creditori che sono pagati in ritardo possono vantare interessi di mora. Nel quadro della revisione in corso di tali regolamenti, si dovrebbe garantire che i termini massimi di pagamento da parte delle istituzioni dell'Unione siano allineati ai periodi legali applicabili alle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente direttiva.

(28) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere che si configuri un siffatto abuso. A tale riguardo e conformemente al progetto accademico di quadro comune di riferimento, qualsiasi clausola contrattuale o prassi che si discosti gravemente dalla corretta prassi commerciale e sia in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza dovrebbe essere considerata iniqua per il creditore. In particolare, l'esclusione esplicita del diritto di applicare interessi di mora dovrebbe essere sempre considerata come gravemente iniqua, mentre l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero dovrebbe essere presunta tale. La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore.

(29) Nel contesto di maggiori sforzi per evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti delle imprese e le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi all'autorità giurisdizionale o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare l'uso continuato di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore.

(30) Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero favorire la diffusione di buone prassi, anche incoraggiando la pubblicazione di un elenco dei buoni pagatori.

(31) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter avvalersi di una clausola di riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta l'Unione, se la clausola di riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato.

(32) La presente direttiva si limita a definire l'espressione «titolo esecutivo», ma non dovrebbe disciplinare le varie procedure per l'esecuzione forzata di un siffatto titolo o le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la cessazione o la sospensione dell'esecuzione forzata di un siffatto titolo.

(33) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al divieto di discriminazione di cui all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nell'Unione.

(34) Al fine di agevolare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, definisce già un quadro di riferimento per i sistemi di mediazione a livello dell'Unione, soprattutto per le controversie transfrontaliere, senza impedire la sua applicazione ai sistemi di mediazione interna. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare le parti

interessate ad elaborare codici di condotta volontari volti, in particolare, a contribuire all'attuazione della presente direttiva.

(35) È necessario garantire che la procedura di recupero dei crediti non contestati connessi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si concluda in tempi brevi, anche attraverso una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito.

(36) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2000/35/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da quest'ultima direttiva.

(38) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva 2000/35/CE.

(39) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto e ambito d'applicazione**

1. Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.
2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
3. Gli Stati membri possono escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

#### *Articolo 2*

##### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «transazioni commerciali»: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
- 2) «pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto;
- 3) «impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
- 4) «ritardo di pagamento»: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte;
- 5) «interessi di mora»: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all'articolo 7;



- 6) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
- 7) «tasso di riferimento»: a) per gli Stati membri la cui moneta è l'euro:
- i) il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali; o
  - ii) il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea;
- b) per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali;
- 8) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
- 9) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
- 10) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

#### *Articolo 3*

#### **Transazioni fra imprese**

1. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
  - b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:
- a) per il primo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1 o gennaio di quell'anno;
  - b) per il secondo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1 o luglio di quell'anno.
3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che:
- a) il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
  - b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore abbia diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
    - i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
    - ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    - iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    - iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.
4. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, gli Stati membri assicurano che la durata massima di tale procedura non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.
5. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.

#### *Articolo 4*

### **Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni**

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:

- a) per il primo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1 o gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1 o luglio di quell'anno.

3. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione:

a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti:

i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data;

b) la data di ricevimento della fattura non sia soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

4. Gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3, lettera a), fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario per:

a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Ove uno Stato membro decida di prorogare i termini a norma del presente paragrafo, trasmette alla Commissione una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018.

Su tale base la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indica gli Stati membri che hanno prorogato i termini a norma del presente paragrafo e tiene conto dell'impatto sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle PMI. Alla relazione sono accluse eventuali proposte pertinenti.

5. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iv), non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.

6. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario.

#### *Articolo 5*

#### **Termini di pagamento**

La presente direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente direttiva sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

#### *Articolo 6*

##### **Risarcimento delle spese di recupero**

1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.
2. Gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
3. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

#### *Articolo 7*

##### **Clausole contrattuali e prassi inique**

1. Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui:
  - a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
  - b) la natura del prodotto o del servizio; e
  - c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 6, o all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1, una clausola contrattuale o una prassi che escluda l'applicazione di interessi di mora è considerata gravemente iniqua.
3. Ai fini del paragrafo 1, si presume che una clausola contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6 sia gravemente iniqua.
4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del paragrafo 1.
5. I mezzi di cui al paragrafo 4 comprendono disposizioni che consentono che organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentare le imprese agiscano a norma della legislazione nazionale applicabile dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organi amministrativi competenti qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique ai sensi del paragrafo 1, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire il ricorso continuo a tali clausole.

#### *Articolo 8*

##### **Trasparenza e sensibilizzazione**

1. Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche rendendo pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
2. La Commissione pubblica su Internet informazioni circa i tassi d'interesse legali vigenti che sono applicati in tutti gli Stati membri in caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.
3. Gli Stati membri utilizzano, se del caso, pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo ad incrementare tra le imprese la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento.
4. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido, a sostegno dell'obiettivo della presente direttiva.

#### *Articolo 9*

##### **Riserva di proprietà**

1. Gli Stati membri dispongono, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato, che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

#### *Articolo 10*

##### **Procedure di recupero di crediti non contestati**

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono detto obbligo conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicano le stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione.
3. Per calcolare il periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto di quanto segue:
  - a) i periodi necessari per le notificazioni;
  - b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
4. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006.

#### *Articolo 11*

##### **Relazione**

Entro il 16 marzo 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione è corredata di eventuali proposte idonee.

#### *Articolo 12*

##### **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 8 e all'articolo 10 entro il 16 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
4. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri decidono se escludere contratti conclusi prima del 16 marzo 2013.

#### *Articolo 13*

##### **Abrogazione**

La direttiva 2000/35/CE è abrogata con effetto dal 16 marzo 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione. Essa continua tuttavia ad applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data ai quali in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4, non si applica la presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 15*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2011.

Per il Parlamento europeo Il presidente J. BUZEK

Per il Consiglio Il presidente MARTONYI J.

**Ministero dello Sviluppo Economico**

UFFICIO LEGISLATIVO

*Ministero dello Sviluppo Economico*

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Struttura: UL

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0005401 - 26/03/2013 – USCITA

Titolario: 17.05.03

Oggetto: Applicazione articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, circa il rispetto dei termini di pagamento nelle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Si risponde, su indicazione del Capo di Gabinetto, al quesito giuridico, posto allo stesso dalla S.V., con nota del 26 febbraio u.s., relativamente all'eventuale superamento della disposizione normativa di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il rispetto dei termini di pagamento nelle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Al riguardo, acquisite le concordanti osservazioni del competente Dipartimento di questo Ministero, si fa presente quanto segue:

- la disposizione dell'articolo 62, entrata in vigore il 24 ottobre u.s., nel dettare una disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevede al comma 3, termini di pagamento del corrispettivo, rispettivamente entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili e di sessanta giorni per tutte le altre merci. Lo stesso comma stabilisce, altresì, la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine, con maggiorazione di ulteriori due punti percentuali;
- inoltre, l'articolo 62, rispettivamente ai commi 7 e 8, stabilisce un sistema di sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione da parte del debitore dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e affida all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato la vigilanza sull'applicazione della disciplina e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- con successivo decreto del 19 ottobre 2012, n. 199, del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si è data attuazione al citato articolo 62, disciplinando, per quanto concerne i termini di pagamento, le modalità di emissione della fattura e i criteri di determinazione della data di ricevimento della fattura, ai fini del calcolo degli interessi dovuti dal debitore in caso di ritardo di pagamento; anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è intervenuta in materia disciplinando con uno specifico regolamento le procedure istruttorie di competenza;

- con il successivo decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di attuazione della direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è stata introdotta, attraverso una modifica del precedente decreto legislativo in materia (decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231), ed in anticipo rispetto al termine di recepimento fissato dalla medesima direttiva (16 marzo 2013), una più organica disciplina di contrasto ai ritardi nei pagamenti che riguarda, in generale, tutti i contratti a far data dal 1 gennaio 2013 ed è più stringente rispetto alla precedente disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 231/2002 e, al contrario della precedente disciplina, non più compatibile con le previsioni di cui all'articolo 62;
- la normativa da ultimo intervenuta ha, dunque, in linea con quanto previsto dalle norme europee, dettato una disciplina generale in materia di termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali, operando, inoltre, diversamente dal passato, una chiara distinzione, rispettivamente, per i contratti tra imprese e per quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni;
- il termine di pagamento, dal quale decorrono gli interessi moratori, è stato fissato di regola in 30 giorni sia tra imprese, sia tra Pubblica Amministrazione e imprese ma, mentre il termine di pagamento tra privati e Pubblica Amministrazione non può essere comunque superiore a sessanta giorni, nemmeno nei casi specifici considerati come possibile deroga alla regola generale, il termine di pagamento tra imprese può essere facoltativamente derogato dalle parti che possono portarlo a 60 giorni o anche superare i 60 giorni, se ciò è pattuito espressamente e non è gravemente iniquo per il consumatore;
- la disciplina *de qua*, recependo fedelmente le previsioni della citata direttiva europea, inoltre, ha espressamente ed analiticamente disciplinato i residui aspetti relativi alle conseguenze delle eventuali deroghe pattizie e dell'eventuale ritardo di pagamento, e, a tal fine, ha inoltre innalzato il tasso degli interessi legali di mora, ha previsto la corresponsione di una somma forfettaria di 40 euro, volta a rimborsare i costi amministrativi ed interni di recupero del credito, che si cumula agli interessi di mora, ed ha previsto la nullità, se gravemente inique, delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero, considerando *ex lege* gravemente inique, senza ammettere prova contraria, le clausole che escludono il diritto al pagamento degli interessi di mora e quelle relative alla data di ricevimento della fattura e presumendo, invece, gravemente inique quelle che escludono il risarcimento dei costi di recupero;
- al contrario, l'articolo 62, di esclusiva matrice nazionale, s'inquadrava nella previgente disciplina, anch'essa di derivazione europea, che giustificava termini più lunghi di pagamento (60 giorni) per talune categorie di contratti, quale poteva essere il caso dei prodotti alimentari deteriorabili; la nuova direttiva europea ha, invece, eliminato tale previsione e, inoltre, nella riscrittura dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231/2002, operata con il decreto legislativo n. 192/2012, non è stata, comunque, riproposta la definizione di "prodotti alimentari deteriorabili", né è stata fatta esplicitamente salva la disciplina diversa prevista dall'articolo 62 per tale tipo di prodotti;
- non sembra, quindi, che possa trovare spazio una disciplina derogatoria per talune tipologie di transazioni commerciali, dovendosi applicare la disciplina europea di cui alla direttiva 2011/7/UE anche per le transazioni commerciali per i prodotti agricoli e agroalimentari che deve necessariamente prevalere sulle difformi e incompatibili previsioni nazionali;
- in altri termini, la recente normativa nazionale, di fedele trasposizione della nuova direttiva europea in materia di ritardi di pagamento, fa riferimento alla totalità delle "transazioni commerciali"; la nuova

direttiva europea ha innovato la normativa vigente, sia per l'aspetto inerente i termini di pagamento che per l'aspetto delle conseguenze pecuniarie del ritardo, introducendo anche il rimborso di una somma forfettaria a copertura dei costi amministrativi ed interni di recupero del credito;

- ciò considerato, a parere di questo Ufficio, occorre fare ricorso al criterio generale previsto nelle disposizioni preliminari al Codice Civile, secondo le quali una successiva disciplina generale, estesa ad un'intera materia, che non reca eccezioni e che non fa salve eventuali norme speciali precedenti, si sovrappone anche alle precedenti eccezioni, determinando la tacita abrogazione della precedente disciplina speciale, che viene così integralmente sostituita dalla nuova normativa generale;
- d'altro canto, si osserva altresì che la nuova normativa è, come detto, di diretta derivazione della disciplina europea armonizzata che deve considerarsi ormai in vigore (essendo stata recepita dal citato decreto legislativo n. 192/2012) e che sul punto pone misure prive di alternative, di condizioni e di margini discrezionali di apprezzamento, senza prevedere alcuna possibilità di introdurre deroghe o eccezioni nazionali, né il legislatore nazionale, all'atto di recepimento ha posto alcuna (illegittima) eccezione o deroga. Di conseguenza, eventuali precedenti disposizioni nazionali incompatibili con la nuova normativa comunitaria che dovessero ritenersi ancora in vigore, dovrebbero considerarsi illegittime sotto il profilo delle fonti di diritto europeo e dovrebbero quindi essere disapplicate dai giudici e dagli uffici della pubblica amministrazione;
- conseguentemente, sia in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui all'articolo 62 dovrebbe, in ogni caso, essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo.

In conclusione, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, l'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato abrogato tacitamente ed oggi non è più in vigore. Di conseguenza, neppure possono altresì trovare applicazione i successivi commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo (gli ultimi due, limitatamente al riferimento alla fattispecie di cui al comma 3), in quanto concernono sanzioni ormai prive della relativa fattispecie, alla stregua dei principi costituzionali di legalità e riserva di legge.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Raffaello Sestini)



## Allegato n. 6 – Nota MIPAAF 02/04/2013

**Ministero delle politiche agricole**

Roma, 2 aprile 2013

**alimentari e forestali**

UFFICIO LEGISLATIVO

**OGGETTO: applicazione articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.**

Si è avuta informalmente notizia di una nota in data 27 marzo 2013, quindi rinvenuta sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, redatta dall'Ufficio legislativo del citato Ministero in risposta ad un quesito posto dal Direttore Generale di Confindustria relativamente all'applicazione del disposto di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

In particolare, nella citata nota l'Ufficio legislativo del MISE rileva che *"sia in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'art. 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui all'articolo 62 dovrebbe, in ogni caso, essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo"*.

Risulta, di contro, che l'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, non sia stato in alcun modo inciso né dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2012, né dalla Direttiva 2011/7/UE.

Occorre, in primo luogo, osservare che la previsione normativa di cui all'art. 62 del D.L. n. 1/2012, avendo ad oggetto la *"Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari"*, si pone in un rapporto di evidente specialità rispetto alla previsione di carattere generale della normativa di cui al D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relativo alla *"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*. E', infatti, intuitivo rilevare che la *"cessione del prodotto agricolo ed agroalimentare"* costituisce niente altro che una specificazione del genere relativo alle *"transazioni commerciali"* in senso lato intese, all'interno del classico rapporto di species a genus.

In tale ambito, occorre rilevare che il criterio della specialità viene a porsi quale limite alla applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo secondo il consolidato canone *"lex posterior generalis non derogat legi priori speciali"*; il principio contenuto in una normativa speciale, infatti, risulta insuscettibile di essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale (Cfr. Cass., Sez. trib., 18 novembre 2011, n. 24224; Cass. Civile, Sez. lav., 27 marzo 2012, n. 4900: *"la regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva,*

*invece, generale (legi speciali per generalem non derogatur), ritenendosi che la disciplina generale - salvo espressa volontà contraria del legislatore - non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente. Le norme speciali sono norme dettate per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell'ambito disciplinato ed obbediscono all'esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Le norme eccezionali, invece, sono definite dall'art. 14 preleggi, come norme che fanno eccezione a regole generali. In questo senso esse sono norme speciali. E' ovvio che tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perché finalizzate o a "calibrare" certi istituti alle particolarità specifiche di un determinato settore o perché sono gli stessi presupposti di fatto che impongono un intervento legislativo derogatorio delle regole vigenti. Ne consegue che in nessun caso ne è ammessa l'applicazione analogica, altrimenti frustrandosi la natura speciale o eccezionale che le caratterizzano").*

Ne consegue, dunque, che la disposizione contenuta nell'art. 62 del D.L. n. 1/2012 non può ritenersi abrogata dalla successiva normativa - di carattere generale - di cui al D.Lgs. n. 192/2012.

D'altra parte, la richiamata norma di cui al citato art. 62 del D.L. n. 1/2012 neppure può ritenersi illegittima e, conseguentemente, disapplicabile per contrasto con il diritto comunitario.

Occorre, infatti, rilevare come lo stesso legislatore comunitario nel disciplinare la materia relativa alla *"lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"* (Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011) faccia espressamente salva la possibilità che il legislatore interno mantenga, ovvero, adotti disposizioni di maggior favore per i creditori.

Viene, in particolare, in rilievo il disposto di cui all'art 12, comma 3, della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo cui *"Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente Direttiva"*. D'altra parte, anche secondo l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - non modificato, sul punto, dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 - *"Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e dalle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore"*.

La fattispecie di cui all'art. 62 D.L. n. 1/2012, dunque, rientra in maniera compiuta nella deroga prevista e consentita dal legislatore sia nazionale che comunitario in ordine alla possibile presenza di strumenti maggiormente favorevoli a date particolari categorie di creditori a mezzo della predisposizione di meccanismi normativi caratterizzati da forme anch'esse particolari di tutela, che è quanto appunto legittimamente approntato dal legislatore nazionale con lo strumento di cui all'art. 62 del D.L. n. 1/2012.

Occorre, ancora, osservare come lo stesso legislatore, con L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 19, sia intervenuto - apportandovi modifiche - sull'assetto normativo di cui all'art. 62 del D.L. n. 1/2012, quindi successivamente alla introduzione del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, così esso stesso escludendo pretesi effetti abrogativi della vigente legislazione. Ciò conluma in maniera inequivoca che il legislatore nazionale, pur tornando sulla norma, abbia confermato la piena vigenza ed efficacia delle disposizioni in argomento.

Va, peraltro, considerato che il Consiglio di Stato, in sede di parere del 27 settembre 2012 reso sullo schema di D.M. di concerto Mipaaf - MISE, attuativo dell'art. 62, ha osservato che " ....*la finalità della normativa primaria induce a ritenere che le disposizioni in esame abbiano la caratteristica delle norme nazionali 'ad applicazione necessaria'*"; parere, del resto, reso avendo il massimo organo consultivo piena cognizione della intervenuta emanazione della Direttiva 2011/7/UE, espressamente citata nei visti dello schema di regolamento oggetto del parere.

Da ultimo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua Adunanza del 6 febbraio 2013, ha deliberato di approvare il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari*", previsto all'articolo 7 del D.M. 199/2012, attuativo dell'articolo 62 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 58 del 9 marzo 2013. Tale Regolamento si riferisce palesemente all'articolo 62, senza alcun riferimento ad altre norme, ivi compreso il D.Lgs. n. 192/2012. Ciò depone nel senso che anche la citata Autorità considera pienamente vigente L'art. 62 unitariamente considerato.

Deve, in conclusione, essere ribadita, sulla scorta delle inequivoche considerazioni che precedono, la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui al ripetuto art. 62.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Salvatore Mezzacapo)

## Allegato n. 7 – Parere Prof. Baldassarre

Prof. Avv. Antonio Baldassarre

Avv. Massimiliano Brugnoletti

Pres. emerito della Corte costituzionale

Patrocinante in Cassazione

### PARERE

#### Pro-veritate

La **FIPE**, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, attraverso il suo Segretario Generale, Marcello Fiore, richiede un *parere legale pro-veritate* sul seguente quesito:

*se l'art. 62, c. 3-8 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale disciplina i termini legali di pagamento riguardo alla cessione delle merci deteriorabili in modo diverso e più favorevole rispetto a quelli previsti per tutte le altre transazioni commerciali, sia attualmente la norma applicabile alla suddetta materia, tenuto conto della normativa comunitaria e, in particolare, del fatto che è successivamente intervenuto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha recepito integralmente la Direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

*Si rilascia il parere avendo presente tanto la normativa rilevante, quanto i pareri forniti in argomento dagli uffici legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. 5401 - 26/03/2013) e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (senza data).*

\* \* \*

Al fine di dare una risposta giuridicamente corretta al quesito proposto occorre risolvere una questione preliminare: *se l'art. 62, c. 3-8, del DL n. 1/2012 (conv. in L n. 27/2012) - d'ora in poi citato come «art. 62» - svolga nella parte qua la disciplina normativa contenuta in Direttive dell'Unione Europea ovvero contenga norme adottate dal legislatore nazionale nella sua totale discrezionalità legislativa.*

L'indiscutibile pregiudizialità di tale questione si rende chiara se si considera che sulla materia l'Unione Europea è intervenuta con due Direttive di tenore alquanto diverso - la 2000/35/CE e la 2011/7/UE, recepite, rispettivamente, con il D. lgs 9/10/2002, n. 231 (modificato successivamente con il citato art. 62) e con il D. lgs 9/11/2012, n. 192 -, di modo che, ove risultasse che il detto art. 62 si colloca nella catena di attuazione delle norme comunitarie sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, il quesito sottoposto al presente parere dovrebbe essere risolto ricorrendo ai principi della successione nel tempo di norme (comunitarie) dotate di pari grado e valore giuridico, vale a dire i principi che presiedono all'*abrogazione* e ai suoi noti corollari giuridici (*lex posterior derogat priori, lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*, etc.). Se, invece, dovesse risultare che l'art. 62 è frutto esclusivamente della discrezionalità politica del legislatore nazionale, allora si dovrebbe risolvere il quesito qui esaminato verificando la compatibilità della normativa nazionale (anteriore e successiva) con quella comunitaria attualmente vigente e, nel caso che si rivelasse *incompatibile*, ne risulterebbe la «non applicazione» della stessa nel caso concreto, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 170/1984 (e la costante giurisprudenza successiva di legittimità e di merito) e/o l'illegittimità della stessa che dovrebbe portare al suo annullamento ad opera della Corte costituzionale (ai sensi della sent. n. 18/2009).

## 1. L'art. 62 non attua norme derivanti da Direttive Comunitarie

Al fine di superare le distorsioni alla libera concorrenza causate dai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali intercorrenti nei rapporti tra privati e tra questi e le pubbliche amministrazioni, l'Unione Europea è intervenuta una prima volta con la Direttiva 2000/35/CE, recepita dallo Stato italiano con il già citato D. lgs n. 231/2002, il quale ne ha pedissequamente attuato la relativa normativa.

Con tali norme l'Unione Europea, premettendo in generale che ogni termine avrebbe potuto essere derogato dalla concorde volontà delle parti in virtù del principio fondamentale della libertà contrattuale (salvi i limiti della forma scritta dell'accordo e della nullità per iniquità dello stesso in danno del creditore), stabiliva per le transazioni commerciali tra privati termini legali di pagamento della durata di *30 giorni* (a partire dal ricevimento della fattura o/e della consegna delle merci), decorsi i quali si aveva l'automatica decorrenza degli interessi.

Nell'ambito di tale disciplina, la stessa Direttiva prevedeva una deroga «*per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili*» stabilendo in relazione ad essi un termine legale di pagamento del corrispettivo **più lungo**, pari a «*60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi*», ma fissando per gli stessi una maggiorazione del tasso di interesse di ulteriori due punti percentuali, non derogabile dalle parti (a differenza di quanto disposto per i ritardi dei corrispettivi delle cessioni degli altri prodotti). In altre parole, riguardo alle transazioni commerciali aventi ad oggetto i prodotti alimentari deteriorabili, l'Unione Europea aveva disposto un trattamento peggiore per i creditori in relazione alla durata dei termini di pagamento e uno migliore in relazione all'ammontare degli interessi in caso di sfioramento dei termini legali di pagamento. A dire il vero, non è affatto chiara la *ratio* sottesa a tale differenza di trattamento (complessivamente peggiore per il creditore), poiché il fatto che il prodotto ceduto fosse deteriorabile o meno non ha alcuna relazione con il fondamento della complessiva disciplina prevista, la quale era (ed è) diretta a salvaguardare l'equilibrio finanziario delle imprese fornitrici di beni o di servizi: fondamento che era (ed è) reso chiaro dalla previsione generale, contenuta allora (ed ora) nella

normativa comunitaria, la quale autorizza(va) gli Stati membri a prevedere un trattamento più favorevole per i creditori.

Fatto sta che, circa un decennio dopo aver recepito tale Direttiva comunitaria, il legislatore nazionale, nell'ambito di un decreto-legge volto ad adottare interventi urgenti per la concorrenza e la competitività, ha modificato le disposizioni sopra illustrate, prevedendo nel citato art. 62 (DL n. 1/2012), al comma 3, che «*il pagamento del corrispettivo dev'essere effettuato **per le merci deteriorabili** entro il termine legale di trenta giorni e **per tutte le altre merci** entro il termine di sessanta giorni*» (sott. ns.) ed escludendo ogni possibilità di deroga ad opera della diversa pattuizione fra le parti.

Ora, è evidente che l'art. 62 interviene su una materia (precedentemente) disciplinata da norme comunitarie, ma **non vi interviene** (salvo un aspetto che poi si dirà) **in attuazione o in svolgimento di disposizioni comunitarie**, ma, esattamente al contrario, contraddicendole.

Infatti, salvo la fissazione del termine legale di 30 giorni, che, previsto nella Direttiva per tutti i cessionari di merci non deteriorabili, viene esteso dalla legge nazionale anche a chi cede prodotti (alimentari) deteriorabili, in esecuzione della norma europea che autorizza(va) gli Stati membri a stabilire trattamenti più favorevoli per i creditori rispetto a quelli fissati dalla normativa comunitaria, la restante disciplina non ha alcun fondamento nelle norme contenute nelle Direttive dell'Unione Europea. Queste, infatti, non autorizza(va)no affatto gli Stati a prevedere termini legali di maggior durata rispetto ai trenta giorni previsti per gli «altri» creditori, né permettevano di escludere, se pure nei limiti già previsti, eventuali pattuizioni diverse fra le parti contrattuali. Per queste ragioni appare certo che l'art. 62, complessivamente considerato, non attua alcuna norma comunitaria, ma si rivela, come del resto si desume anche dal titolo del provvedimento legislativo e dal contesto normativo dello stesso, frutto di un'autonoma scelta del legislatore nazionale.

## **2. L'art. 62 contiene disposizioni di legge di matrice nazionale contrastanti con le Direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE e, perciò, «non applicabili» ai sensi della costante giurisprudenza**

Essendo una norma di matrice nazionale, l'art. 62 è suscettibile di scrutinio riguardo alla sua compatibilità con la normativa comunitaria sia ad opera dei giudici comuni (v. Corte cost., sent. n. 170/1984 e successiva giurisprudenza conforme), sia ad opera della pubblica amministrazione (v. Corte cost., sent. n. 389/1989 e successiva giurisprudenza conforme), dal momento che, ove questi ne accertassero l'evidente contrasto con le norme comunitarie, esso deve ritenersi «non applicabile».

Nello stesso tempo, poiché con la revisione costituzionale del 2001 il nuovo art. 117, c. 1, Cost. ha stabilito che le leggi statali (e regionali) debbono rispettare «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», ove si adisse la Corte costituzionale relativamente a una legge contrastante con norme comunitarie, la stessa Corte ne può dichiarare l'*illegittimità* e annullarla (cfr., ad es., sent. n. 18/2009).

Non vi può essere alcun dubbio che la fissazione del termine legale di 30 giorni per il pagamento del corrispettivo dovuto ai cessionari di merci deteriorabili sia pienamente compatibile e, quindi, legittimo in riferimento alle norme comunitarie adottate in materia. Infatti, riguardo all'allora vigente (in Italia) Direttiva 2000/35/CE (recepita con D. lgs n. 231/2002), la norma nazionale al momento della sua adozione

era in armonia con la disposizione della stessa Direttiva che autorizzava trattamenti più favorevoli per i creditori, interpretata in conformità con il principio supremo di eguaglianza stabilito all'art. 3 Cost. (l'art. 62, infatti, eguaglia i termini legali previsti per gli «altri» creditori, portando a 30 giorni anche quello per i cessionari di merci deteriorabili).

Parimenti indubbio è, però, anche il contrasto - e, dunque, l'«incompatibilità» o l'illegittimità - dell'art. 62 rispetto alle norme comunitarie riguardo a tutti gli altri profili da esso disciplinati. Innanzitutto, la differenziazione della disciplina dei termini legali (30/60 giorni) per i cessionari dei prodotti deteriorabili rispetto a quelli degli «altri» prodotti contrasta palesemente con l'asserita ed espressa generalità di applicazione richiesta dalla Direttiva 2011/7/UE. Quest'ultima, infatti, modificando la precedente Direttiva 2000/35/CE, ha stabilito un termine legale unico per tutti i pagamenti da versare come corrispettivo nelle transazioni commerciali di ogni genere (salve le eccezioni espressamente previste, tra le quali non vi sono le cessioni di merci deteriorabili) (cfr. art. 3, c. 1, Dir. UE e art. 1, c. 2, D. lgs n. 192/2012). E che l'oggetto della disciplina comunitaria sia in ogni caso la generalità delle transazioni commerciali risulta, oltre che dal dato testuale delle disposizioni appena citate, sia dalle norme relative alla definizione dell'ambito di applicazione (art. 1: la presente Direttiva si applica «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale»), sia da altre norme che confermano tale orientamento (ad es. art. 10, c. 2), sia dalla disposizione che stabilisce l'integrale abrogazione della precedente Direttiva del 2000 (art. 13), sia, infine, da numerosi «considerando» del medesimo atto normativo (ad es. nn. 3, 8-10, 13, 25-26, 28).

In secondo luogo, la previsione di un termine legale di 60 giorni, disposta per gli «altri» creditori è in aperta contraddizione con la stessa Direttiva laddove questa fissa la lunghezza massima dello stesso in 30 giorni, autorizzando peraltro i legislatori nazionali a stabilire condizioni, non già deteriori, ma più favorevoli per tutti (e non per alcuni) creditori (e, dunque, se mai termini più brevi), salve le espresse eccezioni testualmente previste (come quelle per l'erogazione dei servizi sanitari).

Infine, l'art. 62 è in contraddizione con la Direttiva comunitaria nella parte in cui non prevede le possibilità di deroga dei termini legali in virtù di un diverso accordo fra le parti, sempreché quest'ultimo sia in forma scritta e non risulti iniquo per il creditore (artt. 3, c. 4 e 5, e 7 Dir. UE; art. 1.3 D. lgs n. 192/2012). Quest'ultima omissione nell'art. 62 è particolarmente grave, poiché entra in aperto conflitto anche con un principio supremo del Trattato istitutivo dell'Unione Europea - la libertà contrattuale quale espressione giuridica della libertà di concorrenza - e con la Costituzione italiana (art. 41).

Essendo palesemente in contrasto testuale e logico con le norme comunitarie, l'art. 62 è sicuramente «incompatibile» con esse e, quindi, «non applicabile» in concreto ai rapporti che ne sono oggetto (ai sensi della sent. n. 170/1994 della Corte costituzionale) e illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 10 e 117, c. 1, Cost. (e, quindi, «annullabile» dalla Corte costituzionale, ai sensi della sent. n. 18/2009). In particolare, come ha chiarito la stessa Corte costituzionale, la «non applicazione» (o la «disapplicazione») da parte del giudice comune nelle ipotesi di palese contrasto tra le norme di legge e quelle comunitarie si giustifica in quanto queste ultime si impongono al legislatore nazionale *sia riguardo alle leggi anteriori, sia riguardo a quelle successive*. Perciò, tanto se si ricorre alla figura dell'«incompatibilità» (ex sent. n. 170/1984), quanto se ci si riferisce a quella della «illegittimità» (ex sent. n. 18/2009) non si pone affatto un problema di «abrogazione» (i cui effetti colpiscono solo le norme anteriori in virtù del principio della *lex*

*posterior*), ma vengono in questione problemi di «validità» che incidono sia sulle norme (nazionali) anteriori che su quelle posteriori.

### **3. Estraneità al tema trattato della problematica dell'abrogazione e della *lex specialis***

Dalle considerazioni precedenti, peraltro riprese dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, risulta evidente che, a differenza di quanto sostengono, per obiettivi opposti, i pareri degli uffici legali dei Ministeri dello Sviluppo Economico (v. pag. 5, prima considerazione, nonché pag. 6) e delle Politiche Agricole (citati all'inizio), il problema dell'abrogazione è del tutto estraneo alla tematica coinvolta. Come è noto, si ha abrogazione soltanto tra norme poste da fonti di pari grado (= aventi la medesima forza giuridica) oppure da fonti che sono frutto della medesima competenza normativa, con la conseguenza che la norma (espressamente o tacitamente) abrogata cessa di avere vigore con efficacia *ex nunc*. Al contrario, nel caso di specie (contrasto con norme comunitarie della legislazione nazionale, tanto anteriore che posteriore) c'è un'illegittimità o «incompatibilità» che è basata, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, sul primato in grado (= superiorità gerarchica) del diritto comunitario su quello nazionale oppure, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, sull'incompetenza delle leggi nazionali a disciplinare le materie conferite con i trattati europei alla normazione comunitaria. Seguendo la (sola) giurisprudenza della Corte costituzionale, la conseguenza non è (quella tipica dell'abrogazione consistente ne) la perdita di vigore a causa dell'intervento della *lex posterior*, ma è, come ripetutamente detto, la «non applicazione» della normativa nazionale (anche successiva) nel caso concreto oppure l'annullamento (che, com'è noto, ha efficacia *ex-tunc*).

Da ciò consegue che è pure fuor di luogo l'opinione che, ipotizzando che l'art. 62 sia *lex specialis* rispetto alle norme comunitarie, ne predica la piena applicabilità. Infatti, l'esistenza di una norma «speciale», producendo una deroga al principio della *lex posterior*, ha un senso soltanto all'interno della problematica dell'abrogazione (che, come s'è cercato di mostrare, è estranea al caso di specie).

Né si può dire che l'art. 62 è applicabile in quanto, prevedendo un termine legale di 30 giorni per i (soli) cessionari di merci deteriorabili, utilizza e svolge la clausola, inserita nella Direttiva comunitaria, la quale permette agli Stati membri di adottare discipline più favorevoli per i creditori. Infatti, a parte il rilievo che quel termine è identico (e non migliore) rispetto a quello fissato dalla vigente Direttiva per *tutti* i creditori e a parte la considerazione che, al contrario da quanto autorizzato dalle norme europee, l'art. 62 si risolve nella previsione di un trattamento peggiore per tutti i creditori diversi da quelli che commerciano beni deteriorabili, v'è il grave sospetto che tale articolo sia incostituzionale laddove dispone una diversità di trattamento tra creditori, la quale non appare fondata su un ragionevole fondamento (se non altro perché il rilievo che i beni ceduti siano deteriorabili, o meno, non ha alcuna rilevanza rispetto alla *ratio* che ispira le norme comunitarie, consistente nell'assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese e nel prevenire le cause che lo perturbano indebitamente).

Né, sinceramente, alcun argomento in senso contrario può trarsi dal fatto che il regolamento dell'Autorità Anti-trust, adottato il 6 febbraio 2013 comporti la piena applicabilità dell'art. 62, sia perché si tratta di un atto ad efficacia interna al quale non può essere riconosciuto il carattere di fonte normativa (di modo che da esso non può trarsi alcun elemento interpretativo, sia perché, in via di fatto, quel



regolamento mostra di ignorare del tutto l'esistenza della preesistente Direttiva 2011/7/UE e del già allora vigente D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (tanto che non li cita neppure nel suo Preambolo), di modo che non si pone neppure il problema se l'art. 62 fosse non (più) applicabile (come, invece, avrebbe dovuta fare, essendo successivo all'entrata in vigore dell'atto di recezione della citata Direttiva).

Prof. Avv. Antonio Baldassarre

Avv. Massimiliano Brugnoletti

Roma, 10 maggio 2013

## Allegato n. 8 – Contratto tipo

### CONTRATTO PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI

ai sensi del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012

TRA \_\_\_\_\_ ACQUIRENTE

E

\_\_\_\_\_ VENDITORE

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**1. Oggetto del contratto:** il presente contratto ha ad oggetto la cessione dei prodotti indicati nell'allegato A.

**2. Durata del contratto:** il presente contratto si intende a tempo indeterminato, con possibilità di risoluzione assegnato alle Parti senza vincoli di preavviso o di motivazioni.

**3. Modalità di consegna:** i prodotti saranno consegnati mediante ritiro/consegna/spedizione, con modalità definite di volta in volta anche attraverso accordi verbali tra le Parti.

**4. Modalità di pagamento:** il pagamento sarà effettuato a ..... giorni, che decorrono dal giorno di ricevimento della fattura.

Al fine di garantire certezza sul giorno di decorrenza del termine di pagamento, il venditore invia la fattura tramite PEC al seguente indirizzo di mail \_\_\_\_\_ o raccomandata A.R. al seguente indirizzo \_\_\_\_\_ o mediante impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o varrà il timbro di "apertura corriere" dell'acquirente o altro mezzo equivalente, come previsto dalla normativa fiscale.

Il pagamento delle fatture da parte dell'acquirente sarà effettuato mediante (bonifico, assegno, ricevuta bancaria, carta di credito, contanti, ecc.).

**5. Interessi:** gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

**6. Quantità, caratteristiche del prodotto venduto e prezzo:** la variabilità degli ordini e dei prezzi per forniture continuative non consentono in sede di contratto la predeterminazione delle stesse; pertanto, per tali elementi si rinvia alle singole fatture.

**7. Foro competente:** per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di \_\_\_\_\_ (sede dell'acquirente).

**8. altre clausole eventuali**

**9. Disposizioni finali:** Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi e/o contratti tra le parti relativi alle cessioni in oggetto.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile ed agli usi codificati dalla CCIAA.

Data

Firma acquirente

Firma venditore

Sono specificatamente approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del codice civile, le clausole n. 4 (Modalità di pagamento) ed 7 (Foro competente).

Firma acquirente

Firma venditore